

N. 00750/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02126/2011 REG.RIC

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2126 del 2011, proposto da:

\*\*\*\*\*, rappresentato e difeso dagli avv. Nadia Petra Pedersoli, Salvatore Fachile, Suela Fani, con domicilio eletto presso Salvatore Fachile in Roma, via Valadier, 39;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento del provvedimento di rigetto della istanza di concessione della cittadinanza italiana

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2013 il dott. Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso è stato impugnato il provvedimento del Ministero dell'Interno n. K10.86681 del 2 novembre 2010, con cui è stata respinta la istanza di concessione della cittadinanza italiana. Sono stati formulati i seguenti motivi: eccesso di potere per mancata ed erronea valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità e travisamento dei fatti; violazione e falsa applicazione dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992 e del d.p.r. n. 572 del 12 ottobre 1993; ingiustizia manifesta; contraddittorietà, irragionevole disparità di trattamento.

Si è costituita l'Avvocatura dello Stato con memoria di forma e depositando documentazione.

All'udienza del 19 novembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Il provvedimento di diniego è stato basato sulla scarsa conoscenza della lingua italiana e sulla scarsa integrazione nell'ambiente nazionale.

Risulta dagli atti di causa, in particolare dalla dichiarazione del Sindaco del comune di residenza del ricorrente, la conoscenza della lingua e la integrazione nella comunità cittadina.

Inoltre, il provvedimento di rigetto richiama il rapporto informativo della Questura di Bergamo, che, peraltro, afferma espressamente che il richiedente "parla la lingua italiana, ma non la sa scrivere" ed è poco assimilato nell'ambiente nazionale.

Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

In mancanza di ulteriori specificazione da parte della disciplina normativa, la giurisprudenza ritiene che oltre al necessario presupposto della residenza decennale, il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana sia caratterizzato dalla amplissima discrezionalità della amministrazione. Secondo l'interpretazione giurisprudenziale, tale discrezionalità si esplica in un potere valutativo attribuito all'Amministrazione riguardo all'avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale sotto molteplici profili. La discrezionalità si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irrepremissibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Cds VI n. 52 del 10 gennaio 2011 Cds Sez. VI, sent. n. 282 del 26 gennaio 2010; Tar Lazio sez seconda quater n. 3547 del 18 aprile 2012).

L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio sez seconda quater n. 5565 del 4 giugno 2013).

Trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell'amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dall'Amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio seconda quater n. 5665 del 19 giugno 2012).

La giurisprudenza anche della sezione, in particolare, ha anche esaminato il profilo della valutazione della avvenuta integrazione nella comunità nazionale in relazione alla mancata conoscenza della lingua italiana, ritenendo che tale elemento sia determinante nella valutazione della non ancora sufficiente integrazione dello straniero nel tessuto sociale e nella comunità nazionale (T.A.R. sez. II Roma, Lazio n. 8659 del 7 ottobre 2013 n.8659).

Peraltro, nel caso di specie, anche in presenza di un provvedimento ampiamente discrezionale come quello di concessione della cittadinanza, la valutazione del Ministero appare astratta e non perfettamente coincidente con i dati concreti risultanti sia dalla nota della Questura sia,

successivamente in base alla produzione in giudizio del ricorrente, da quanto affermato dal Sindaco del Comune di residenza. Considerando che si tratta di amministrazioni più alla realtà locale, si deve ritenere che abbiano colto maggiormente il processo di integrazione nella comunità in corso del ricorrente, tali elementi uniti alla presenza nel territorio nazionale dal 1989, alla residenza in uno stesso comune dal 2001, alla mancanza di qualsiasi altra circostanza che conduca a ritenere una non appartenenza e condivisione dei valori della comunità nazionale, comportano la illegittimità del provvedimento impugnato per il vizio di eccesso di potere sotto i profili lamentati in ricorso del difetto di istruttoria e di motivazione e di illogicità, avendo l'amministrazione centrale, pur in presenza di una conoscenza della lingua e di una certa assimilazione nella comunità affermati anche nella nota della Questura, respinto tout court la richiesta senza ulteriori approfondimenti circa il grado di integrazione o la sussistenza di condizioni specifiche per ritenere una non completa integrazione.

Sotto tali profili il ricorso è fondato e deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato, salva l'ulteriore attività dell'Amministrazione.

In relazione alla particolarità della questione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati: Pietro Morabito, Presidente FF Stefano Toschei, Consigliere Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)